



COMUNE DI PETROSINO
(Provincia Regionale di Trapani)

**NUOVO REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE CON
AUTOVETTURA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il servizio è regolato da tutta la normativa di settore vigente e dalle seguenti specifiche norme:

- dal D.L.vo del 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- dal D.P.R. Del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento esecutivo del Nuovo Codice della Strada);
- dalla legge 15/01/1992 n° 21 – Legge quadro per il trasporto di persone
- Decreto Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993
- dalla Legge regionale n° 22 del 28/11/2002
- dalla Legge regionale regionale 09/08/2002 n. 13

Art. 2

Definizione del Servizio

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il servizio, di noleggio con conducente sostituisce il servizio di piazza, ai sensi di quanto previsto dall'art.11 comma 5, della legge n.21/92.

Eventuali tematiche non previste nel presente regolamento sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana, dagli usi e dalle consuetudini. Possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente e per trasporto di persone le autovetture immatricolate per il trasporto di non più di 9 persone compreso il conducente.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio di figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

1. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15 Gennaio 1992 n.21, art.7, comma1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggi possono:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'art.5 della Legge 8 Agosto 1985, n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme come previste dalla legge;
 - d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) e b), comma 2, art. 1 della Legge n° 21/92;
2. Nei casi in cui ai punti b) e c) , è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.

3. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art.7, comma 3 della legge 15 Gennaio 1992, n.21.

Art. 4 **Condizioni d'esercizio**

L'Autorizzazione è riferita ad un solo veicolo.

1. In capo ad uno stesso soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio;
3. E' obbligatoria la disponibilità in base a valido titolo giuridico, di una rimessa privata nel territorio comunale, dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza; il conducente è tenuto al pagamento annuale della tassa presso l'ufficio Tributi e/o presso l'Ente proprietario. E' obbligatorio, inoltre la disponibilità di un ufficio (Sede) o, in alternativa l'uso promiscuo dell'abitazione ove risiede il titolare di licenza, purché disponga di un specifico vano destinato alla specifica destinazione ufficio, utilizzando i servizi dell'abitazione. Non è consentito l'uso della rimessa o parte di essa come ufficio (Sede) .
4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 4, della legge 15 Gennaio 1992, n.21.
5. Il titolare della autorizzazione deve disporre sul mezzo, il foglio di servizio completo dei seguenti dati:
 - a) foglio vidimato dal SUAP con progressione numerica
 - b) timbro della azienda e/o società titolare
 - c) la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevede l'indicazione di:
 - targa veicolo;
 - nome del conducente;
 - data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
 - orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - dati del committente.

Tale comunicazione deve essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato, in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. Le nuove richieste di autorizzazione nonché le relative sostituzioni degli automezzi dovranno rispettare la direttive CEE in materia ambientale ed in particolare requisito minimo **Euro 4**.
7. Nelle vidimazioni annuali il Comando di PM dovrà procedere alla verifica dell'aspetto esteriore dell'autovettura dei requisiti previsti dal C.D.S., della Sede, della permanenza, della rimessa. Nel caso di esercizio dell'attività da parte di soggetto persona non fisica l'uso promiscuo dell'abitazione si intende in capo al legale rappresentante ciò anche ai fini della verifica dei fogli di servizio dell'anno.

Art. 5 **Numero delle autorizzazioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1 lett. a della Legge 15/01/1992, n. 21 e nel rispetto della vigente normativa, il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con capienza massima di nove posti, compreso il conducente da

svolgersi mediante autovettura, viene determinato in **8 (Otto)**, oltre **2 (due)** dotati di attrezzatura e quant'altro necessario per il trasporto di soggetti portatori di handicap. E' prevista **1 (una)** autorizzazione per trenino a scopo turistico. Tale numero è comprensivo delle autorizzazioni già rilasciate.

Art. 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, dal funzionario responsabile del servizio.

Art. 7

Operatività del servizio

1. I titolari di autorizzazione di noleggio possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della CEE. Per il regolamento CEE n. 684/92, qualsiasi vettore può effettuare servizi di trasporto senza discriminazione di nazionalità o di luogo di stabilimento a condizione che abbia l'accesso alla professione. Per i servizi di trasporto nell'ambito della CEE occorre che vengano compilati e predisposti i documenti di rito previsti (foglio di viaggio, itinerario, documenti individuali o collettivi di trasporto) ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di questi lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dalla rimessa territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, e previo assenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite regionale.
3. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato solo in caso in cui al vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

Art. 8

Graduatoria

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del dirigente SUAP.
2. Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede, a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto della graduatoria, con l'attribuzione di una sola autorizzazione a ciascuno degli aspiranti.
3. Qualora il numero delle autorizzazioni messe a concorso superi quello dei concorrenti regolarmente inseriti in graduatoria, si procede all'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto e seguendo il criterio di cui al secondo comma.
4. Presupposto per l'assegnazione di ulteriori autorizzazioni nei modi di cui al comma precedente è di aver partecipato al concorso per un numero di concessioni superiore ad uno.
5. La graduatoria resta in vigore per tre anni dalla data di approvazione.
6. Nell'arco del triennio di cui al comma precedente, la copertura dei posti, relativi ad autorizzazioni rilasciate a persone giuridiche, resisi vacanti avviene attraverso lo scorrimento della graduatoria.

CAPO II

LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

Art. 9

Requisiti per l'esercizio

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, titolari di abilitazione professionale prevista dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) Idoneità morale: che deve essere posseduta sempre e consiste nell'assenza di condanne penali gravi, anche nel settore commerciale. Non soddisfa il requisito, chi abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi o risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa. Il requisito della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

b) Idoneità finanziaria: per questo requisito è sufficiente che l'impresa specifichi la disponibilità dei veicoli da utilizzare nell'esercizio del servizio.

c) Idoneità professionale: è acquisita la norma della L.R. n. 29/96 e consiste nell'iscrizione nel ruolo tenuto presso la C.C.I.A.A.

Art. 10

Accesso alla professione di noleggiatore

L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla camera di Commercio.

Il certificato di iscrizione al ruolo, od il titolo previsto dal precedente paragrafo 1, deve trovarsi a bordo del veicolo e su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Ferma restando il regime autorizzativo di cui alla Legge 15/01/1992 n. 21 e della L.R. 06/04/1996 n. 29, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costitutiva, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 22/12/2002 n. 395 (Art.118 Legge Finanziaria 2003).

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 11

Bando di concorso

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a cittadini italiani o equiparati.
2. Il bando verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale e nel sito comunale al link "Operazione trasparenza" e la sua durata rimane valida fino ad esaurimento del numero di autorizzazioni concedibili.

Art. 12

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni da parte del Responsabile SUAP;

f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione del tipo di veicolo che si intende adibire al noleggio e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione di noleggiatore.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, il Dirigente SUAP procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendenti di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente per almeno complessivi mesi 12, **punti 2**;
 - b) servizio prestato in qualità di titolare di ditta individuale di NCC, **punti 2**;
 - c) diploma di maturità **punti 2**;
 - d) soggetto residente nel Comune di Petrosino da almeno 5 anni: **punti 5**;
 - e) possesso di autovettura a trazione ibrida o elettrica: **punti 3**;
 - f) possesso di certificazione linguistica attestante la conoscenza della lingua inglese livello minimo A/2 (CEFR): **punti 2**.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 14

Assegnazione al rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del SUAP approva la graduatoria di merito, e provvede all'assegnazione del titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Art. 15

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta a vidimazione annuale presso il SUAP. La vidimazione annuale coincide con l'anno solare con scadenza al 31/12 di ciascun anno. La vidimazione è condizionata, in capo al titolare, alla sussistenza di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore. (Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000).
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 16

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere compiuto sessanta anni;

- c) essere diventato permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per causa di morte, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 9. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante il periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.
3. Il Funzionario Responsabile dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) Il contratto di concessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il concessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 17

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio, acquisizione della corsa

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
3. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore, situata all'interno del territorio comunale.

Art.18

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo,
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari,
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri,
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto,
 - i) tenere a bordo del mezzo, copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatore è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art.6:

- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap onde assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, (Legge n.104 del 05/02/1992).

Art 19 **Comportamento degli utenti**

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) prendere il trasporto merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art.20 **Riconoscibilità delle autovetture**

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Art. 21 **Collaborazione alla guida**

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 10, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Art. 22 **Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23 **Trasporto persone portatori di Handicap**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per il trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 24

Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla delibera contrattazione delle parti, tenuto conto delle indicazioni ministeriali regionali relative a una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del noleggio.

Dette tariffe devono essere poste bene in vista all'interno del veicolo per l'espletamento della funzione pubblica del servizio.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 25

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della legge 24/11/1981 n.689

Art.26

Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi.
2. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo. In sede di vidimazione annuale, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, sul mantenimento dei requisiti richiesti dall'art. 9 del presente regolamento.
4. In sede di vidimazione annuale, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, sul mantenimento dei requisiti richiesti dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 27

Sanzioni amministrative accessorie

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

Art.28

Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 29

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Servizio per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio delle attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 19;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'art. 23;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 e 28;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva;
 3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale alla motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 30 Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quanto in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli artt. 3,9 e 10;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione svolge attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dal presente Regolamento;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
- e) per un mese anche non consecutivo, di giustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse;
- g) qualora da parte dell'ente venga accertato il venire meno del requisito di idoneità morale;
- h) la revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31 Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza od revoca dell'autorizzazione.
4. In sede di rinnovo dell'autorizzazione o a seguito di controlli effettuati dalla P.M., l'accertamento del mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento determina la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 32
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione derivata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) violazione relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione degli obblighi consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - d) violazione relativa alla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
 - e) violazione del mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - f) mancata comunicazione della sospensione del servizio
3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante un somma a titolo di obbligazione il cui importo è preventivamente determinato nel minimo edittale di €.51,46;

Art. 33
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio online del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.